

Ordinanza-Ingiunzione

Scritto da Administrator
Giovedì 13 Febbraio 2014 19:11 -

Ordinanza-ingiunzione di € 60.000 emessa dal Comune di Torino a carico di radio Torino 91, assistita dall'Avvocato Elena Taricco Apert aveva chiesto al Dirigente la revoca, il Giudice annulla.

Questo il testo della sentenza. emessa dal Giudice del Tribunale di Torino, Dr. Salvatore Latella:

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO - SEZIONE III CIVILE

Il Giudice dott. Salvatore Latella ha pronunciato la seguente

SENTENZA EX ART. 429 CPC

nella causa civile iscritta al n. 10745/13 R.G.

avente per oggetto:OPPOSIZIONE AD ORDINANZA INGIUNZIONE

promossa da:

Radio Torino 91 snc di Cubito Daniela , in persona del legale rappresentante pro tempore
Cubito Daniela , con
sede in Alpignano , rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. Elena Taricco presso il
cui studio in
Torino è elett . domiciliata ,

PARTE RICORRENTE

contro

Comune di Torino , in persona del Sindaco pro tempore , con sede in Torino piazza Palazzo di Città n. 1 ,
rappresentato e difeso , congiuntamente e disgiuntamente , da dirigente e dal responsabile amministrativo del
servizio , avvocato Marco Cassi e Dott.ssa Chiara Bravo, in virtù di deleghe alle liti richiamate in memoria di
costituzione ,

PARTE RESISTENTE

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per parte ricorrente : dichiarare nulla o comunque annullare l'ordinanza ingiunzione impugnata e
accogliere l'opposizione anche ai sensi e per gli effetti dell'ultimo comma dell'art. 22 della legge n.
689/81 o in subordine ridurre la sanzione al minimo edittale , con il favore delle spese di lite .

Per parte convenuta : in via preliminare e istruttoria : come da comparsa di costituzione ; nel merito
accertare e dichiarare la legittimità dell'ordinanza ingiunzione impugnata e per l'effetto rigettare il
ricorso o in via subordinata annullarla limitatamente alla sanzione irrogata alla ricorrente .

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ordinanza-Ingunzione

Scritto da Administrator

Giovedì 13 Febbraio 2014 19:11 -

Si premette che l'ordinanza oggetto di opposizione è stata emessa sia nei confronti di Cubito Daniela, in qualità di trasgressore, sia nei confronti di Radio Torino 91 snc di Cubito Daniela, in qualità di obbligato in solido, entrambi ingiunti (cfr ordinanza ingunzione prodotta in atti) .

Vista l'opposizione della Radio Torino 91 snc di Cubito Daniela, la pronuncia dovrà necessariamente limitarsi alla posizione della società obbligata in solido e non del trasgressore che non è opponente nella presente causa (avendo agito per l'annullamento soltanto la società) .

Si ritiene di affrontare in primo luogo il motivo di ricorso relativo all'art. 14 secondo comma legge 89 del 1981, che parte ricorrente ritiene applicabile individuando quale dies a quo il 31-3-2010, data risultante dal timbro apposto nel documento 6 prodotto dal Comune.

Rileva il Giudice sottoscritto che l'art. 14 della legge 1981 n 689 prevede che, in caso di mancata contestazione immediata, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni. L'articolo suddetto prevede altresì che l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.

Ritiene il Giudice sottoscritto, in accoglimento del suddetto motivo di ricorso, che la violazione amministrativa contestata in ordinanza ingunzione impugnata, ove sussistente, debba ritenersi già accertata e altresì contestabile alla data del 31 marzo 2010 (o comunque contestabile entro quanto meno – secondo una valutazione di ragionevolezza – non oltre la fine del 2010)

Il 31 marzo 2010 è la data in cui la Città di Torino, Vicedirezione Generale Servizi Amministrativi e Legali, decide (con apposizione di timbro del 31 marzo 2010) sull'istanza di autorizzazione per impianto di radiodiffusione presentata da Radio Torino 91 Snc, emittente Radio Party Groove, con sito in Torino Località Superga Foglio 168 mappale 33 già del 2005, dichiarandola improcedibile e archiviandola, con contestuale comunicazione ai competenti settori dell'Amm.ne Comunale ed agli Enti in indirizzo per gli eventuali provvedimenti che ritenessero necessari adottare (doc. 6 del Comune). Si noti che tale decisione emessa a

seguito di comunicazione trasmessa da Arpa Piemonte del 22 gennaio 2010 relativa all'emittente suddetta segue ad un iter amministrativo quinquennale e caratterizzato da una serie di acquisizioni di documentazione e approfondimenti nonché dall'acquisizione del parere contrario dell'Arpa Piemonte del febbraio 2005 : la contestabilità della violazione deve

quindi potersi ravvisare già nel marzo 2010 o quanto meno entro la fine del 2010, a seguito di un simile approfondimento dell'istanza trasmessa dalla Radio Torino 91 snc già nel 2005 e relativa al sito in oggetto nonché a seguito di acquisizione di documentazione integrativa e parere Arpa sull'istanza di autorizzazione per Impianto di Radiodiffusione comunicazioni presentata dalla Società Radio Torino 91 snc , emittente Radio Party Groove .

Sebbene di regola l'accertamento dovrebbe seguire le diverse forme dell'art. 13 legge 689 del 1981 , nel particolare caso di specie può ritenersi ad esso equipollente (si ripete : solo nello specifico caso di specie e alla luce del lungo e travagliato iter amministrativo documentato in ricorso che ha dato all'esito luogo al provvedimento del 31 marzo 2010 su una istanza presentata nel 2005) l'accertamento svolto a seguito di un iter quinquennale in occasione del provvedimento del marzo 2010 con il quale si è dichiarata improcedibile ed archiviata l'istanza presentata nel 2005 anche in relazione al parere contrario dell'Arpa (si noti che anche nell'allegato al processo verbale del 21 aprile 2011 si contestava che l'emittente Radio Party Groove della Società ricorrente Radio Torino 91 snc di Cubito Daniela risultava trasmettere in assenza di parere tecnico a tutt'oggi non ancora rilasciato da Arpa) .

L'equipollenza può ravvisarsi in base ai principi stabiliti – in materia di sanzioni amministrative previste per la violazione di norme che disciplinano l'attività di intermediazione finanziaria e in materia di Consob - da Cass. S. U. 5395/07, pur non citata da parte ricorrente (peraltro ciò non incide sulla specificità del motivo sollevato dal ricorrente): i principi cui si ispira tale sentenza (e successive conformi) sono volti ad evitare che l'accertamento formale possa essere ingiustificatamente procrastinato , circostanza che comporterebbe la possibilità di eludere sostanzialmente il termine di cui all'art. 14 legge 689 del 1981.

In particolare , nel testo della motivazione delle Sezioni Unite, si sostiene che:
“ va in primo luogo ribadita l'esattezza del comune presupposto da cui entrambi gli orientamenti muovono : l'applicabilità , anche nel campo delle violazioni di norme in materia di intermediazione finanziaria , della L. 24 novembre 1981 , n. 689 , art. 13 , che per la contestazione, ove non sia stato possibile effettuarla immediatamente, fissa termini perentori (di novanta o di trecentosessanta giorni , con decorrenza dalla data dell'accertamento, secondo che l'interessato risieda in Italia o all'estero), da osservare a pena di estinzione dell'obbligazione. La regola , dettata nell'ambito della disciplina generale delle sanzioni

amministrative, si riferisce alle violazioni previste da ogni disposizione di legge, salvo il caso di espresse deroghe, che per la materia di cui si tratta non sono stabilite . Si deve inoltre confermare – come in tutte le sentenze prima citate è stato avvertito – che la pure “ constatazione” dei fatti nella loro materialità non coincide necessariamente con l’”accertamento” : vi sono ambiti , come appunto quello dell’intermediazione finanziaria , che richiedono valutazioni complesse , non effettuabili nell’immediatezza della percezione. Ciò tuttavia non esclude che a tali valutazioni si debba procedere in un tempo “ragionevole “ e che in sede di opposizione il giudice , ove l’interessato abbia fatto valere il ritardo come ragione di illegittimità del provvedimento sanzionatorio , sia abilitato a individuare il momento iniziale del termine per la contestazione non nel giorno in cui la valutazione è stata compiuta, ma in quello in cui avrebbe potuto - e quindi dovuto- esserlo . Anche su questo punto i precedenti sopra menzionati concordano , in coerenza peraltro con la costante giurisprudenza di questa Corte in materia : v. , tra le più recenti , Cass. 24 agosto 2006 n. 18391...”

A confermare l’applicabilità allo specifico e particolare caso di specie dell’orientamento assunto dalla Cassazione a Sezioni Unite n. 5395 del 2007 , si evidenzia che parte Comune di Torino non ha dimostrato che l’accertamento derivante dal verbale del 21 aprile 2011 (

doc. n. 1 prodotto dal Comune resistente) sia la conseguenza di ricerche e approfondimenti ulteriori rispetto a quanto già a conoscenza della amministrazione quando a marzo 2010 si dichiara improcedibile l’istanza (documento 6 prodotto dal Comune) dopo un iter amministrativo quinquennale caratterizzato da acquisizione di documentazioni e approfondimenti su una istanza del 2005.

In questo contesto , anche se in ipotesi per ulteriori eventuali valutazioni di quanto già a conoscenza nel marzo 2010 si volesse stabilire un ulteriore tempo entro il quale si sarebbe dovuto procedere alla contestazione , il pregresso iter quinquennale che ha portato alla decisione del marzo 2010 non giustificerebbe un tempo ulteriore che possa oltrepassare la fine del 2010 (pena l’irragionevolezza indicata dalla sentenza delle S. U. nel passo sopra riportato in corsivo) , donde deve ritenersi comunque superato il termine dei 90 giorni previsto dall’art. 14 sopra citato .

Quanto alle sentenze citata dal Comune per sostenere che la fattispecie di cui all’art. 16 comma 2 della legge regionale 3 agosto 2004 n. 19 contestata in ordinanza sarebbe un illecito permanente (cass 8 aprile 2011 n. 8097) e che – trattandosi di illecito permanente – il termine di 90 giorni per la notifica del verbale di accertamento decorrerebbe dalla data di cessazione di tale permanenza (cass 3535/12) , occorre evidenziare che l’illecito

Ordinanza-Ingiunzione

Scritto da Administrator

Giovedì 13 Febbraio 2014 19:11 -

amministrativo di cui è causa si riferisce a una installazione o modifica di impianto ovvero alla mancata presentazione di domanda di autorizzazione nel termine di 90 giorni dalla pubblicazione della legge del 2004 n. 19 su bollettino ufficiale (termine previsto dall'art. 18 della stessa legge) e quindi non si tratta di illecito amministrativo permanente , con le conseguenze in punto decorrenza dei 90 giorni suddetti .

Ciò si desume dalla stessa sentenza n. 8097/11 al punto 7.1 della motivazione , laddove in particolare si dice che nel caso di illecito istantaneo con effetti permanenti il termine di adempimento dell'obbligo è finale e perentorio , sicchè una volta decorso , la situazione antigiusdica prevista dalla norma si è irrimediabilmente verificata e l'eventuale adempimento successivo non ha alcuna rilevanza al fine di escludere la sussistenza dell'illecito , la cui prescrizione comincia a decorrere dalla scadenza del termine fissato: tali caratteristiche appaiono applicabili in relazione alla violazione di cui all'art. 16 oggetto di contestazione nel caso di specie.

Si riporta il punto 7 e 7.1 della sentenza sopra citata.

"7. - Il terzo mezzo del ricorso incidentale (violazione e falsa applicazione dell'art. 209 del codice della strada e della L. n. 689 del 1981, art. 28, nonché omessa ed insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia) lamenta che la sentenza non abbia accolto l'eccezione di prescrizione quinquennale. Poiché la notifica di tutti i verbali è avvenuta in data 20 dicembre 2001, il Giudice di pace avrebbe dovuto dichiarare prescritti gli illeciti amministrativi relativi agli anni 1994, 1995 e 1996, di cui ai verbali dal n. 4390001 al n. 4390763. Al riguardo, i ricorrenti in via incidentale sostengono che le violazioni contestate avrebbero carattere, non permanente, come ritenuto dal primo giudice, ma istantaneo, la situazione di illecito determinandosi immediatamente non appena superato il termine perentorio di sessanta giorni. L'illecito si consumerebbe al momento della scadenza del termine ultimo per adempiere all'obbligo di iscrizione. Eventuali richieste di esibizione di documentazione provenienti dal Comune di Milano in data antecedente alla notifica di verbali di contestazione non avrebbero, in ogni caso, efficacia interruttiva.

7.1. - Il motivo è fondato, nei limiti di seguito precisati. In tema di illeciti amministrativi omissivi connessi alla mancata attuazione di una condotta entro un termine prefissato, al fine di

stabilire se si tratta di illecito amministrativo istantaneo o permanente, è necessario considerare quanto segue. Se, trascorso il termine sanzionato in via amministrativa, la

condotta prescritta non può essere più utilmente tenuta, l'illecito ha natura istantanea, perché l'inosservanza del dovere ha cagionato in modo irreparabile e definitivo la lesione dell'interesse perseguito dalla legge.

Se, invece, l'azione prescritta può essere utilmente compiuta anche in tempo successivo alla scadenza del termine, l'illecito ha natura permanente e la permanenza si protrae fino a quando non venga a cessare la situazione antiggiuridica, sia per fatto dell'agente, che adempia il dovere in precedenza omesso, ovvero per il verificarsi di altri eventi che eliminino il permanere dello stato di danno o di pericolo.

Ne consegue che, in tema di violazioni di norme del codice della strada, con riferimento all'illecito previsto dall'art. 93, comma 5, concernente la mancata richiesta del certificato di proprietà al pubblico registro automobilistico entro il termine stabilito, il fatto si configura quale illecito omissivo istantaneo. Difatti, il termine di adempimento dell'obbligo ("entro sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio della carta di circolazione") è finale e perentorio, sicché, una volta decorso, la situazione antiggiuridica prevista dalla norma si è irrimediabilmente verificata e l'eventuale adempimento successivo non ha alcuna rilevanza al fine di escludere la sussistenza dell'illecito, la cui prescrizione comincia a decorrere dalla scadenza del termine fissato (cfr., con riferimento all'illecito previsto dall'art. 126 bis C.d.S., comma 2, Cass., Sez. 2^a, 8 agosto 2007, n. 17348)..” .

Si veda in termini più univoci cassazione numero 17348/07 che con riferimento all'articolo 126 bis secondo comma cds ha ritenuto che si tratti di illecito istantaneo in quanto – come dice testualmente la motivazione della sentenza - “il termine di adempimento dell'obbligo è unico, cioè finale e non iniziale , sicché , una volta decorso, l'obbligato non è più in condizioni di tenere utilmente la condotta imposta” (e si noti – in riferimento al caso di specie - che prima del marzo 2010 e cioè nel corso del regime transitorio la condotta imposta non poteva ritenersi essere la presentazione di una nuova istanza di autorizzazione per un nuovo impianto) cosicché nell'illecito istantaneo non possono influire non solo le cause di estinzione o di non punibilità dell'illecito presupposto e neanche modifiche legislative incidenti sulla definizione di quest'ultimo , compresa la stessa abolitio criminis : l'illecito contestato nella presente causa appare avere caratteristiche analoghe, visto che l'asserita installazione senza autorizzazione consegue ad un atto istantaneo (non essendo oggetto della norma l'esercizio senza autorizzazione bensì l'installazione senza autorizzazione : né l'illecito attinente al divieto di installazione senza autorizzazione può interpretarsi nel senso di divieto di esercizio in quanto l'installazione senza autorizzazione – che attiene ad un singolo atto specifico e determinato nel tempo - è concetto ben diverso dall'esercizio che attiene all'attività) : si aggiunge al riguardo che la differenza tra interpretazione estensiva ed applicazione analogica consiste secondo la giurisprudenza nel fatto che l'interpretazione estensiva tende a comprendere nella portata concreta della norma tutti i casi da essa anche

Ordinanza-Ingiunzione

Scritto da Administrator

Giovedì 13 Febbraio 2014 19:11 -

implicitamente considerati , quali risultanti non solo dalla lettera ma anche dalla ratio della disposizione , peraltro nel caso di specie installazione ed esercizio sono ontologicamente diversi e nell'installazione non è ricomprensibile l'esercizio né sotto il profilo dell'interpretazione estensiva né fra l'altro sotto il profilo dell'applicazione analogica che presuppone casi non contemplati dalla norma ma pur sempre analoghi e non ontologicamente diversi, essendo il singolo atto diverso dall'attività) .

Quanto alla asserita mancata presentazione della domanda entro il termine previsto dalla legge , tale illecito si consuma istantaneamente con lo scadere del termine . L'altra sentenza

della Cassazione citata dal Comune e cioè Cass. N. 143/07 , non appare a rigore in termini , riguardando il diverso caso dell'illecito amministrativo depenalizzato .

Pertanto – non essendo contestato nel caso di specie un illecito permanente ma piuttosto - un illecito istantaneo con effetti permanenti ovvero – per la seconda ipotesi contestata – un illecito istantaneo , i 90 giorni di cui all'art. 14 devono ritenersi decorsi prima della contestazione effettuata a seguito del verbale dell'aprile 2011 , donde sussiste comunque una causa già di per sé assorbente per l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione nei confronti dell'opponente , donde in base al c.d. criterio della ragione più liquida non occorre esaminare gli ulteriori motivi del ricorso, che devono ritenersi assorbiti .

Spese di lite a carico di parte resistente ed in favore di parte ricorrente , data la soccombenza di parte resistente e non essendo le ragioni per una compensazione “gravi ed eccezionali” , e si liquidano – visto lo scaglione di riferimento - come da dispositivo , visti i parametri di legge in riduzione dei valori medi per la fase istruttoria e decisoria (non essendovi state prove orali ed essendovi state poche udienze e non essendovi conclusionali o repliche, pur evidenziandosi il pregio della trattazione della causa) .

Pqm

Definitivamente pronunciando ,

Ordinanza-Ingiunzione

Scritto da Administrator

Giovedì 13 Febbraio 2014 19:11 -

assorbita ogni altra istanza ,

annulla l'ordinanza ingiunzione n. 476 del 2013 datata 21 febbraio 2013 nella parte in cui emessa nei confronti della ricorrente Radio Torino 91 snc di Cubito Daniela , in persona del legale rappresentante pro tempore signora Cubito Daniela .

Condanna parte resistente Comune di Torino al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente , spese che liquida in euro 745 per contributo unificato , euro 17,33 per marche , nonché in euro 3.300 per compensi , visti i parametri , oltre iva e cpa .

Nel caso in cui nel provvedimento siano contenuti dati sensibili , nella riproduzione del provvedimento non dovranno essere riportate le indicazioni delle generalità e di altri dati identificativi nei termini e limiti di cui alle linee Guida del Garante .

Così deciso in Torino il 7 febbraio 2014

Il Giudice

Dott. Salvatore Latella